

CIRCOLARE N. 4/2021

Oggetto: Attività di rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102

Si forniscono di seguito aggiornamenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, c.d. Decreto Sostegni bis, ed ai conseguenti adeguamenti operativi.

1. Operatività Covid

In base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del Decreto Sostegni bis, l'ISMEA continuerà a rilasciare garanzie ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fino al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei nuovi limiti previsti dalle disposizioni normative di riferimento.

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2021, le percentuali massime di garanzia saranno ridotte come segue:

1. con riferimento alle misure di cui alle lettere c) e p) del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità, le garanzie saranno concesse nella misura massima dell'80% in luogo del 90%, e
2. con riferimento alla misura di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità, la percentuale di copertura sarà ridotta al 90%.

Ferma restando la riduzione percentuale di cui al precedente punto 1, continueranno ad essere applicate le ulteriori misure di cui alla circolare n. 3/2021 basate sul combinato disposto delle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto Liquidità che non hanno subito modifiche.

Ciò premesso, al fine di assicurare l'adempimento delle procedure di concessione e registrazione dell'aiuto nei tempi previsti dai registri competenti, si fa presente che:

1. per quanto riguarda le misure di cui alle lettere c) e p) del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità, le richieste di garanzia, se con copertura richiesta al 90%, potranno essere presentate e, se in attesa di integrazione, completate non oltre il 21 giugno 2021. Per le domande di garanzia pervenute successivamente, la percentuale di copertura potrebbe essere ridotta all'80%;
2. con riferimento alla misura di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità, saranno ammessi alla garanzia ISMEA con copertura al 100% i finanziamenti erogati e segnalati attraverso il portale L25, entro le ore 12.00 del 21 giugno 2021. Oltre questo termine, non sarà inoltre possibile effettuare modifiche alle operazioni già segnalate come erogate.

ENTE PUBBLICO ECONOMICO NAZIONALE

Sede legale e amministrativa: Viale Liegi, 26 – 00198 Roma – Tel. +39 06 85568.1 – Fax +39 06 85568308

Partita IVA 01942351006 – cod. Fiscale 08037790584 – C.C.I.A.A. n. REA RM 841573 – www.ismea.it

Ente con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Il Decreto Sostegni bis ha inoltre modificato l'articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità inserendo la seguente lettera:

“c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea.”

L'applicazione di tale disposizione è subordinata all'approvazione delle modifiche da parte della Commissione Europea.

2. Operatività ordinaria

L'articolo 13, comma 7, del Decreto Sostegni bis ha modificato l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevedendo che la garanzia dell'ISMEA possa essere concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019 della Commissione in materia di aiuti *de minimis*.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'impresa, all'atto della comunicazione di erogazione del finanziamento garantito, per il tramite della Banca finanziatrice, presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente agli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

I moduli da compilare per l'accesso alle agevolazioni saranno resi disponibili sulla piattaforma GSPOT e sul sito dell'Istituto.

La trasmissione della predetta dichiarazione, unitamente ad una copia del documento di identità del titolare/rappresentante legale dell'impresa, potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:

- PEC: ismea@pec.ismea.it (a condizione che sia firmato digitalmente e trasmesso tramite PEC);
- Raccomandata A/R: ISMEA viale Liegi 26 - 00198 Roma (in tal caso è possibile anticipare la dichiarazione mediante posta elettronica).

Del processo di abbattimento totale e parziale della commissione, verrà data comunicazione formale in seguito all'avvenuta erogazione del finanziamento.

Nel caso in cui la commissione sia totalmente abbattuta dal contributo, la garanzia si intende perfezionata con la segnalazione da parte della Banca o del Confidi dell'avvenuta erogazione del finanziamento (previa restituzione della dichiarazione in originale e previo versamento dell'eventuale ritenuta fiscale dovuta ai sensi dell'art.28 DPR 600/73).

Nell'ipotesi in cui la commissione di garanzia sia abbattuta parzialmente, la garanzia si intende perfezionata con il versamento della parte di commissione rimasta a carico dell'impresa nei termini previsti dalle Istruzioni Applicative.

In relazione a quanto sopra, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori occorrenze e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA CHIARA ZAGANELLI
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD